Studio Tiburzi & Bardelli
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
P.zza IV Novembre, 5 - 20025 Legnano (MI)
Via Filippo Turati, 7 - 20145 Milano (MI)
tel. 0331/59.89.10 fax 0331/54.91.47
e-mail: tiburzibardelli@studiotiburzi.it
www.tiburzibardelli.it

TIBURZI & BARDELLI
STUDIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA

CIRCOLARE MARZO 2026

IN BREVE

- Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata
- Certificazione Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d'imposta
- Entro il 16 marzo 2026 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
- Collegamento tra POS e registratori di cassa: la guida per gli esercenti
- Collegamento POS e registratori telematici: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per bowling, sale giochi e bar
- Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2026 dei libri sociali
- Rating di legalità: dal 16 marzo 2026 in vigore il nuovo Regolamento
- Impatriati e ricercatori: l'Agenzia chiarisce le regole per l'estensione delle agevolazioni

APPROFONDIMENTI

- Le procedure per il collegamento tra Pos e registratori di cassa

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata

La rottamazione-quinquies, una delle misure più attese della legge di Bilancio 2026, punta a favorire la riscossione dei crediti erariali e previdenziali, offrendo la possibilità di estinguere i debiti affidati all'agente della riscossione senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. Tuttavia, il legislatore ha scelto questa volta la strada della **selettività**.

Questa quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali si presenta infatti con una **struttura sensibilmente diversa rispetto alle precedenti edizioni**, richiedendo un'analisi attenta da parte di professionisti e contribuenti.

A differenza della "quater", la rottamazione-quinquies non è una misura "omnibus". Il campo d'azione è delimitato dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**. Ma la vera restrizione riguarda la natura del debito.

Ai sensi dell'art. 1, comma 82, della Legge n. 199/2025, possono essere definiti solo:

- **carichi erariali**: derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (comunicazioni di irregolarità o "avvisi bonari" ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972);
- **contributi previdenziali INPS**: solo se derivanti dall'omesso versamento di somme regolarmente dichiarate dal contribuente;
- **sanzioni amministrative**: in particolare quelle per violazioni del Codice della strada.

Sono **esclusi**:

- **avvisi di accertamento** o contestazione;
- atti di recupero di crediti d'imposta;
- debiti **INAIL** (sia per accertamento che per premi annuali);
- Casse di Previdenza Privata e tributi locali (**IMU, TARI, bollo auto**), a meno che l'ente locale non deliberi diversamente (facoltà ammessa ma non automatica);
- **avvisi di liquidazione** dell'imposta di registro su atti giudiziari o locazioni.

La rottamazione-quinquies **non è accessibile** a chi è in regola con i pagamenti della rottamazione-quater al **30 settembre 2025**, ma chi è decaduto (o ha debiti nuovi) può accedere al nuovo piano, decisamente più lungo e flessibile.

Il vero "punto di forza" della quinquies è la dilazione. Il debito residuo può essere ripartito in un massimo di **54 rate bimestrali**, con un orizzonte temporale che si estende **fino al 2035**.

L'istanza di adesione deve essere inviata telematicamente entro il 30 aprile 2026.

Rata	**Scadenza**	**Note**
Prima rata / Unica soluzione	31 luglio 2026	Senza interessi
Seconda rata	30 settembre 2026	
Terza rata	30 novembre 2026	

Dal **1° agosto 2026**, sulle rate successive alla prima, si applicherà un **tasso di interesse annuo del 3%**. Le scadenze dal 2027 in poi seguiranno una cadenza fissa bimestrale (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).
Un'importante novità riguarda la tolleranza sui pagamenti. Mentre nella quater la perdita dei benefici scattava dopo soli 5 giorni di ritardo anche per una sola rata, nella rottamazione-quinquies la **decadenza** si verifica solo in caso di:

1. mancato o insufficiente versamento di **due rate**, anche non consecutive;
2. mancato pagamento dell'**ultima rata** del piano.

Questo margine di errore offre una maggiore serenità finanziaria alle imprese e alle famiglie, evitando che un intoppo momentaneo vanifichi l'intera procedura agevolativa.

DICHIARAZIONI

Certificazione Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d'imposta

Il **primo appuntamento** è fissato al **16 marzo**, termine entro il quale devono essere trasmesse le certificazioni riguardanti i redditi di lavoro dipendente, quelli di lavoro autonomo non abituale, i redditi diversi e le locazioni brevi. Questa data coincide anche con il termine ultimo per la consegna del modello sintetico al percipiente, un obbligo che rimane fermo per tutte le categorie, indipendentemente dalla successiva scadenza per l'invio al Fisco.
Il calendario prosegue con la **nuova scadenza del 30 aprile**, dedicata esclusivamente alle certificazioni che contengono redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni abituali, nonché le provvigioni per agenti e rappresentanti di commercio. Tale slittamento è funzionale alla disponibilità della dichiarazione precompilata, che dal 2026 sarà resa accessibile telematicamente entro il 20 maggio.
Infine, il cerchio si chiude il **31 ottobre, termine ultimo per l'invio delle certificazioni relative ai redditi esenti** o a quelli che non possono essere dichiarati tramite il modello precompilato.

DICHIARAZIONI

Entro il 16 marzo 2026 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, **entro il 16 marzo 2026**, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di **utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società** (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.
La Cupe viene **rilasciata da società ed enti emittenti**, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione **non va rilasciata**, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

ADEMPIMENTI

Collegamento tra POS e registratori di cassa: la guida per gli esercenti

Agenzia delle Entrate, Guida "Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT)"

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per l'integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione, ma che richiede un'attenta analisi tecnica e fiscale.

Nel complesso percorso di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell'attenzione c'è il collegamento tra registratori e POS online, un'integrazione che non rappresenta solo un'evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita.

L'**obiettivo** dichiarato dall'Amministrazione finanziaria è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti a carico dell'esercente; dall'altro, garantire una tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti commerciali emessi.

Vedi l'Approfondimento

ADEMPIMENTI

Collegamento POS e registratori telematici: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per bowling, sale giochi e bar

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 febbraio 2026, n. 44

Chiariti gli obblighi di collegamento tra POS e registratori telematici per le attività miste: niente vincoli per bowling con biglietteria SIAE e sale giochi, obbligo pieno per bar e ristorazione.

Con risposta n. 44 del 20 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti da una società che si occupa della gestione di centri bowling ricreativi in merito alle regole per l'abbinamento tra strumenti di pagamento elettronico e RT, previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Il caso riguarda un operatore attivo in **attività di bowling (con biglietteria SIAE)**, sala giochi, carambole e ping pong, oltre a bar e ristorante, che ha chiesto chiarimenti sugli obblighi di collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2026.

Nel merito, l'Agenzia analizza separatamente le diverse attività esercitate.

Per il bowling, i cui corrispettivi sono certificati tramite titoli di accesso emessi con biglietteria automatizzata e già trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori, non sussiste l'obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico.

Analoga conclusione per sala giochi, carambole e ping pong, attività escluse dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: nessun vincolo di censimento o collegamento del POS.

Diversamente, per **bar e ristorazione**, soggetti all'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, il collegamento tra POS e registratore telematico diventa **obbligatorio**, secondo le modalità fissate dal provvedimento del 31 ottobre 2025. Il protocollo "Scambio Importo" resta facoltativo.

Infine, relativamente alla possibilità di utilizzo di un unico POS per incassare i corrispettivi provenienti da più attività, l'Agenzia precisa che **è ammesso l'uso di un unico POS per più attività**, purché sia rispettato

l'obbligo di collegamento per quelle soggette a certificazione, e sono utilizzabili anche dispositivi portatili (es. tramite smartphone), a condizione che siano censiti e associati come previsto dalla norma.

SOCIETÀ

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2026 dei libri sociali

Entro il 16 marzo

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono **escluse** dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2026 sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2026 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2026.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante **modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali)**.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro**.

RATING BANCARIO E MERITO CREDITIZIO

Rating di legalità: dal 16 marzo 2026 in vigore il nuovo Regolamento

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Delibera 27 gennaio 2026

Con delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 gennaio 2026 è stato approvato il **nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità** (adottato ai sensi dell'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62).

Il nuovo Regolamento entra in vigore dal **16 marzo 2026**.

Questi i principali elementi di novità:

- il rating attribuito o rinnovato con il nuovo Regolamento avrà una durata di tre anni;

- verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo all'impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti;
- l'attestato di attribuzione del rating verrà rilasciato anche in lingua inglese, così da rendere l'attestazione più spendibile anche sui mercati esteri.

A fronte della maggiore durata del rating di legalità e per la sua natura premiale, sono stati rafforzati i presidi di legalità – con riferimento ai motivi di carattere penale, prefettizio o giudiziario – e sono state inasprite le conseguenze in caso di violazione degli obblighi informativi.
Dal 16 marzo le imprese dovranno utilizzare i nuovi Formulari e Modelli che saranno resi disponibili sulla piattaforma *WebRating* e sul sito dell'Autorità - sezione Rating di legalità.

AGEVOLAZIONI

Impatriati e ricercatori: l'Agenzia chiarisce le regole per l'estensione delle agevolazioni

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 febbraio 2026, n. 8/E

Con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla proroga dei benefici fiscali previsti per i lavoratori che rientrano in Italia e per docenti e ricercatori provenienti dall'estero.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità di **estendere per ulteriori 5 anni** il regime speciale per i **lavoratori impatriati** anche a coloro che hanno trasferito la residenza in Italia nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019, equiparandoli, di fatto, ai soggetti rientrati a partire dal periodo d'imposta 2020.
Resta fermo che il predetto ulteriore quinquennio va computato a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile, che decorre dal periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Novità rilevanti anche per **docenti e ricercatori**: il **periodo di fruizione della detassazione del 90% dei compensi** potrà essere progressivamente **ampliato** anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.
Pertanto, chiariscono le Entrate, il contribuente che rientra in Italia senza figli minorenni e beneficia dell'agevolazione per sei periodi d'imposta può prolungarne la durata qualora diventi genitore entro tale arco temporale. In particolare, la misura potrà estendersi complessivamente a otto, undici o tredici periodi d'imposta nel caso in cui, entro i primi sei anni, nasca rispettivamente il primo, il secondo o il terzo figlio.
Analogamente, il soggetto che trasferisce la residenza in Italia con un figlio – oppure che ne diventa genitore entro i primi sei periodi d'imposta – potrà beneficiare dell'agevolazione fino a undici periodi d'imposta se, entro il termine dell'ottavo anno, sopraggiunge un secondo figlio. Qualora, inoltre, entro la scadenza dell'undicesimo periodo d'imposta, nasca un terzo figlio, la durata complessiva del regime agevolato potrà arrivare fino a tredici periodi d'imposta.

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Le procedure per il collegamento tra POS e registratori di cassa

Agenzia delle Entrate, Guida "Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT)"

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per l'integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione, ma che richiede un'attenta analisi tecnica e fiscale.

Nel complesso percorso di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell'attenzione c'è il collegamento tra registratori e POS online, un'integrazione che non rappresenta solo un'evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita.

L'**obiettivo** dichiarato dall'Amministrazione finanziaria è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti a carico dell'esercente; dall'altro, garantire una tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti commerciali emessi.

L'essenza del collegamento: cosa cambia in cassa?

Il fulcro della questione risiede nell'interoperabilità. Attraverso il collegamento tra i **registratori e i POS online**, il terminale di pagamento "dialoga" in tempo reale con il Registratore Telematico (RT).

In termini pratici, l'attivazione del pagamento elettronico innesca automaticamente la chiusura del documento commerciale. Questo automatismo elimina la necessità per l'operatore di digitare manualmente l'importo sul tastierino del POS, operazione che – come noto – è spesso fonte di sviste contabili o omissioni involontarie. La guida dell'Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti tecnici necessari affinché questa comunicazione avvenga in modo sicuro e certificato, nel rispetto degli standard di sicurezza per la trasmissione dei dati.

I punti chiave della guida per gli esercenti

Per i titolari di attività, la comprensione di questo processo è fondamentale per evitare di trovarsi impreparati di fronte alle evoluzioni normative. Ecco i punti essenziali evidenziati dal documento ministeriale:

1. **compatibilità dei dispositivi**: non tutti i dispositivi attualmente in uso sono nativamente predisposti per l'integrazione completa. È necessario verificare che il proprio Registratore Telematico sia aggiornato ai modelli hardware e software più recenti;
2. **unicità del dato**: il collegamento assicura che il dato del pagamento elettronico sia univocamente associato alla transazione fiscale, creando un legame indissolubile tra l'incasso e la comunicazione telematica dei corrispettivi;
3. **semplificazione nei controlli**: un sistema integrato riduce il contenzioso e facilita le fasi di verifica, poiché la quadratura tra i flussi finanziari e i corrispettivi inviati avviene alla radice.

Ambito di applicazione e decorrenza

L'obbligo decorre ufficialmente dal **1° gennaio 2026**.

I **soggetti interessati** sono tutti gli esercenti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e che accettano pagamenti elettronici.
I **dispositivi coinvolti** sono:

- **per il pagamento**: POS fisici, SoftPOS (app su smartphone), gateway di pagamento per e-commerce, terminali virtuali;
- **per la certificazione**: Registratori Telematici (RT), Server RT o la procedura web "Documento commerciale online" del portale Fatture e Corrispettivi.

Uno dei punti fondamentali chiariti dalla guida è che **non è richiesto un collegamento fisico (cavo)** tra il POS e il registratore di cassa. Il collegamento è di tipo **logico/amministrativo**: consiste nell'associare, nel database dell'Agenzia delle Entrate, l'identificativo univoco del POS alla matricola del Registratore Telematico utilizzato in quel punto vendita.

Modalità operative

L'esercente, o un suo intermediario delegato (es. il commercialista), deve agire tramite il portale **"Fatture e Corrispettivi"**:

1. **Accesso**: autenticazione tramite SPID, CIE o CNS;
2. **Sezione dedicata:** navigare nell'area "Corrispettivi" e selezionare la nuova funzionalità **"Gestisci collegamenti"**(disponibile da marzo 2026);
3. **Selezione RT**: individuare nell'elenco dei propri dispositivi attivi il Registratore Telematico (o la procedura web) da associare;
4. **Associazione POS**: selezionare dall'elenco (pre-caricato dall'Agenzia grazie ai dati inviati dagli operatori finanziari/banche) gli strumenti di pagamento elettronico intestati alla propria partita IVA. Se un POS non compare, va inserito manualmente il suo ID univoco;
5. **Conferma**: verificare l'indirizzo dell'unità locale e confermare l'abbinamento. È possibile scaricare una ricevuta PDF dell'operazione.

Scadenze e termini di registrazione

La guida stabilisce tempistiche precise per mettersi in regola:

- **Fase di avvio**: per i POS e gli RT già operativi a gennaio 2026, l'abbinamento deve essere effettuato entro **45 giorni** dalla messa a disposizione della procedura online (prevista per i primi di marzo 2026);
- **Nuovi dispositivi (regime ordinario)**: per i POS attivati dopo la fase di avvio, il collegamento va eseguito tra il **6° giorno del secondo mese successivo** all'attivazione e l'ultimo giorno dello stesso mese;
- **Variazioni**: in caso di sostituzione o dismissione di un POS o di un RT, l'associazione deve essere aggiornata tempestivamente seguendo gli stessi termini.

Casi particolari ed esclusioni

Non sono soggetti all'obbligo di collegamento i POS utilizzati esclusivamente per incassare corrispettivi da distributori automatici (vending machine), carburanti e ricariche veicoli elettrici.
Se un POS è utilizzato sia per operazioni esonerate (es. tabacchi) che per operazioni soggette a documento commerciale, l'obbligo di collegamento sussiste.
Se l'esercente emette esclusivamente fatture elettroniche per ogni operazione (senza mai ricorrere al documento commerciale), non è tenuto al collegamento POS-RT.

Sanzioni

Il mancato adempimento degli obblighi di collegamento è equiparato alla mancata installazione del Registratore Telematico. Le sanzioni previste sono:

- **amministrative**: da **1.000 a 4.000 euro**;
- **accessorie**: in caso di recidiva o gravi violazioni, è prevista la **sospensione della licenza** o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 6 mesi.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 16 marzo 2026	**Certificazioni – CU**	Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2026 (anno 2025) per i redditi di lavoro dipendente, quelli di lavoro autonomo non abituale, i redditi diversi e le locazioni brevi.	Sostituti d'imposta	Telematica
Lunedì 16 marzo 2026	**Certificazioni – CUPE**	Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2025.	- Soggetti IRES (S.r.l., S.p.a., ecc.) che nell'anno precedente hanno corrisposto utili; - soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili; - soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell'anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all'associato.	La certificazione va redatta utilizzando l'apposito modello.
Lunedì 16 marzo 2026	**IVA**	Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione	Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA	Modello F24

		annuale IVA 2026 relativa l'anno d'imposta 2025.		
Lunedì 16 marzo 2026	**Tassa Vidimazioni**	Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali.	Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.)	Modello F24
Giovedì 30 aprile 2026	**Certificazioni – CU**	Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2026 (anno 2025) per redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni abituali, nonché le provvigioni per agenti e rappresentanti di commercio.	Sostituti d'imposta	Telematica